SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 dicembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2010.

Sospensione del sig. Fausto Maria Fagone, dalla carica di deputato della Regione siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota del Commissario dello Stato per la Regione siciliana del 5 novembre 2010, prot. n. 2145/2A2, con la quale sono stati trasmessi gli atti, relativi al fascicolo processuale n. 4492/10 R.G.G.I.P., concernenti l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, ha disposto nei confronti del sig. Fausto Maria Fagone, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/90;

Vista l'ordinanza, emessa in data 22 ottobre 2010, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Fausto Maria Fagone per i reati di cui agli articoli 61 n. 9, 110 e 416-*bis* commi 1, 2, 4 e 6 del codice penale;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto dalla carica di «... consigliere regionale» quando è disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva cautelare degli arresti in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;

Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalità, secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «... perseguono finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche … coinvolgendo così esigenze ed interessi dell'intera comunità nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»;

Rilevato, pertanto, che dalla data del 22 ottobre 2010 decorre la sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/90 e successive modificazioni;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale ed il Ministro dell'Interno;

Decreta:

A decorrere dal 22 ottobre 2010 è accertata la sospensione del sig. Fausto Maria Fagone dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 25 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A14848

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - Comune di Venezia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2009, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - Comune di Venezia è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2010;

Vista la nota in data 29 ottobre 2010 del presidente della regione Veneto con la quale viene rappresentata l'esigenza, al fine di completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al superamento del contesto emergenziale di cui trattasi, di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza socio - economico - ambientale della viabilità di Mestre per garantire l'attuale contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente in materia ambientale ed urbanistica;

Vista la nota del 24 novembre 2010 con cui il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003, con la quale, nel trasmettere la relazione illustrativa delle opere di realizzazione del passante autostradale di Mestre, ha rappresentato la necessità di disporre dei poteri derogatori per completare le iniziative finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale;

Considerato, altresì, che sono tuttora in corso le iniziative necessarie alla realizzazione di due nuovi caselli autostradali in località Martellago-Scorzè e Dolo-Pianiga connessi alla viabilità di Mestre;

Ravvisata pertanto la necessità di consentire l'espletamento di tutte le iniziative di carattere straordinario e derogatorio finalizzate al completamento del sistema viario a servizio della sopra descritta area;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2011, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - Comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A14716

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 novembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Acramite 480SC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente le condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte nell'Allegato I del suddetto decreto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 15 novembre 2006 dall'impresa Chemtura Italy Srl con sede legale in Latina Scalo (Latina), via Pico della Mirandola n. 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Acramite 480SC» contenente la sostanza attiva bifenazate;

Visto il decreto del 13 dicembre 2005 di inclusione della sostanza attiva bifenazate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 novembre 2015, in attuazione della direttiva 2005/58/CE della Commissione del 21 settembre 2005;

Visto il parere favorevole espresso in data 14 luglio 2010 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto in questione fino al 30 novembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bifenazate in Allegato I;

Vista la nota dell'Ufficio in data 20 settembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 15 ottobre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2015 l'impresa Chemtura Italy Srl con sede legale in Latina Scalo (Latina), via Pico della Mirandola n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ACRAMITE 480SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-50-100-150-200-250-500 e litri 1-2-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle seguenti imprese estere e importato in confezioni pronte per l'impiego:

CJB Industries, Inc. - 2114 Cypress Street, Valdosta - GA 31603-1362, USA (solo formulazione);

Kwizda Agro GmbH - Werk Leobendorf - B6, Laaer Strasse/Kwizda-Allee 1 - 2100 Leobendorf, - Austria (solo formulazione);

Bold Formulators, LLC-7745 Magnolia Industrial Boulevard - Tift County Industrial Park - Tifton, GA 31794, USA (formulazione e/o confezionamento);

Chemtura Netherlands B.V. - Ankerweg 18 - 1041 AT Amsterdam, Paesi Bassi (formulazione e/o confezionamento).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13639.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Acramite® 480SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Acaricida per impiego in pieno campo ed in serra su fragola, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino

Acramite® 480SC Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:	
Bifenazate puro	**g. 43,55 (=480 g/L)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Partita n.

Contenuto: 5-10-50–100–150–200–250–500 ml 1L–2L–5L-10L-25L

CHEMTURA ITALY Srl

Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)

distribuito da:

ISAGRO ITALIA Srl - Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

STABILIMENTI DI PRODUZIONE (formulazione):

CJB Industries, Inc. - 2114 Cypress Street, Valdosta - GA 31603-1362 USA

Kwizda Agro GmbH - Werk Leobendorf - B6, Laaer Strasse/Kwizda-Allee 1 - 2100 Leobendorf (Austria)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE (formulazione e confezionamento o solo confezionamento):

Bold Formulators, LLC - 7745 Magnolia Industrial Boulevard - Tift County Industrial Park - Tifton, GA 31794 (USA)

Chemtura Netherlands B.V. - Ankerweg 18 - 1041 AT Amsterdam (Paesi Bassi)

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per l'irrorazione manuale del prodotto su fragola, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo e zucchino utilizzare guanti, tuta standard e stivali; per le applicazioni in serra utilizzare anche un facciale filtrante FFP2. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Caratteristiche

Acramite 480SC è un acaricida selettivo per il controllo degli acari che attaccano le colture protette ed in pieno campo di fragola e di ortaggi a frutto. Usato secondo le indicazioni e applicato sul fogliame, **Acramite 480SC** è caratterizzato da una azione pronta, per contatto, e da una prolungata efficacia residua.

Acramite 480SC controlla tutte le fasi mobili degli acari e addizionalmente possiede una certa attività ovicida verso il ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*).

Settori, dosi e modalità d'impiego

FRAGOLA (in pieno campo ed in serra) : contro Ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*), Ragnetto rosso del garofano (*Tetranychus cinnabarinus*) intervenire al primo apparire dei parassiti alla dose:

- in serra: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-1200 L/ha (corrispondenti a 200-300 ml di prodotto/ha e 96-144 g di sostanza attiva/ha);
- in campo: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000 L/ha (corrispondenti a 200-250 ml di prodotto/ha e 96-120 g di sostanza attiva/ha).

POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, ZUCCHINO (in pieno campo ed in serra): contro Ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*), Ragnetto rosso del garofano (*Tetranychus cinnabarinus*) intervenire al primo apparire dei parassiti alla dose:

- in serra: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-1500 L/ha (corrispondenti a 200-375 ml di prodotto/ha e 96-180 g di sostanza attiva/ha);
- in campo: 20–25 ml/hl utilizzando volumi d'acqua di 1000-1500 L/ha (corrispondenti a 200-375 ml di prodotto/ha e 96-180 g di sostanza attiva/ha).

Su orticole e fragola con alta densità di fogliame, dove gli acari sono difficili da raggiungere, e/o in presenza di gravi infestazioni può essere necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni. Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

N.B. Effettuare il trattamento con cura, bagnando con la soluzione di irrorazione tutto il fogliame. Evitare applicazioni a basso volume. Nel caso si impieghino volumi di acqua diversi da quelli sopraindicati adeguare le dosi per ettolitro in modo tale da distribuire per unità di superficie la stessa quantità di prodotto, senza superare i quantitativi massimi consigliati per ciascuna coltura.

Preparazione della miscela

Riempire il serbatoio dell'irroratrice con il 50% di acqua. Aggiungere la quantità di prodotto prevista mantenendo la massa in costante agitazione. Completare il riempimento con acqua fino al volume desiderato. La miscela così ottenuta va applicata in giornata.

Compatibilità

Acramite 480SC è compatibile con la generalità dei prodotti fitosanitari. Tuttavia, dato che non tutte le combinazioni possibili sono state provate, si raccomanda di eseguire piccoli saggi preliminari prima di operare su larga scala al fine di verificare la compatibilità e la selettività della miscela.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Strategie per evitare fenomeni di resistenza

Acramite 480SC, quando usato secondo le presenti raccomandazioni, combina un'alta attività sugli acari dannosi con la selettività verso gli insetti ed acari predatori. In aggiunta, l'unicità della famiglia chimica di **Acramite 480SC** gli conferisce la capacità di controllare acari che hanno sviluppato resistenza verso altri prodotti.

Per ridurre la pressione selettiva che potrebbe portare allo sviluppo di resistenza, **Acramite 480SC** dovrebbe essere usato con moderazione secondo le seguenti strategie:

Su fragola ed ortaggi a frutto effettuare generalmente un solo trattamento per anno. Solo in caso di vegetazione molto densa e/o in presenza di gravi infestazioni effettuare una seconda applicazione ravvicinata a distanza di 7 giorni. Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.

- Monitorare regolarmente le coltivazioni ed applicare **Acramite 480SC** al primo manifestarsi dell'infestazione. Non attendere lo sviluppo di ampie popolazioni;
- Impiegare sempre **Acramite 480SC** alle dosi raccomandate in etichetta.

Non può essere esclusa la possibilità che alcuni acari possano sviluppare resistenza al prodotto. Se l'utilizzatore nota una ridotta efficacia del prodotto, intervenire con mezzi di controllo alternativi.

Fitotossicità

Acramite 480SC è stato testato su una ampia gamma di varietà all'interno delle specie esistenti senza riscontrare alcun effetto fitotossico. Poiché non tutte le cultivar sono state provate, soprattutto per quanto riguarda l'impiego del prodotto in miscela estemporanea con altri prodotti fitosanitari, bagnanti, adesivanti e l'impiego dell'**Acramite 480SC** alternato ad altri preparati, si consiglia di verificare su piccola scala l'assenza di effetti fitotossici.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI FRAGOLA, POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, ZUCCHINO.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AGITARE IL CONTENITORE PRIMA DELL'USO

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO MA AL RIPARO DEL GELO

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

® Marchio della CHEMTURA CORPORATION

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

Acramite® 480SC

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Acaricida per impiego in pieno campo ed in serra su fragola, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino

Acramite® 480SC Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:	
Bifenazate puro	**g. 43,55 (=480 g/L)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Contenuto:
5-10-50–100 ml

IRRITANTE

CHEMTURA ITALY Srl

Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 Latina Scalo (LT)

distribuito da:

ISAGRO ITALIA Srl - Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

STABILIMENTI DI PRODUZIONE (formulazione):

CJB Industries, Inc. - 2114 Cypress Street, Valdosta - GA 31603-1362 USA

Kwizda Agro GmbH

Werk Leobendorf - B6, Laaer Strasse/Kwizda-Allee 1 - 2100 Leobendorf (Austria)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE (formulazione e confezionamento o solo confezionamento):

Bold Formulators, LLC

7745 Magnolia Industrial Boulevard - Tift County Industrial Park - Tifton, GA 31794 (USA)

Chemtura Netherlands B.V. - Ankerweg 18 - 1041 AT Amsterdam (Paesi Bassi)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Partita n.........

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

10A14715

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 novembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Alitalia Airport S.p.a. (Decreto n. 55384).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 296/08 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2008, di ammissione della società «Alitalia Airport S.p.a.» alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società «Alitalia Airport S.p.a.», nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 2.322 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 44419 del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 2.322 dipendenti a rotazione della società «Alitalia Airport S.p.a.», per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società «Alitalia Airport S.p.a.» nonché delle organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, per un totale di 3.239 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44554 del 1° dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44419 del 6 novembre 2008 ed è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 3.239 dipendenti a zero ore della società «Alitalia Airport S.p.a.», per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45971 del 13 maggio 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 580 dipendenti a zero ore della società «Alitalia Airport S.p.a.», per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 48300 del 25 novembre 2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un totale di 580 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società «Alitalia Airport S.p.a.», sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 30 aprile 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 52218 del 31 maggio 2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un totale di 580 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società «Alitalia Airport S.p.a.», sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 ottobre 2010;

Vista l'istanza con la quale la società «Alitalia Airport S.p.a.», ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 1° novembre 2010, ai sensi del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito con modificazioni con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti appartenenti al personale di terra della società «Alitalia Airport S.p.a.», ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 543 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società «Alitalia Airport S.p.a.», sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 1° novembre 2010 al 30 aprile 2011.

Pagamento diretto: si.

Matricola INPS: n. 704244995

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società «Alitalia Airport S.p.a.» è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A14454

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 ottobre 2010.

Aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari ed è stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi;

Visto il decreto interministeriale del 14 novembre 2000, n. 140T, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;

Visto il comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il comma 2, dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, seconde le modalità previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-*nonies* del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;

Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei conti il 10 settembre dello stesso anno, con la quale, in attuazione dell'art. 11-*nonies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;

Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell'art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65, con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 – *iter* di approvazione – secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

Visto il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima;

Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette «Linee guida», registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2009;

Considerato che per la piena attuazione dei contenuti delle predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°, del codice della navigazione, la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC ed il gestore aeroportuale;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008 – Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 9, foglio 62, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2008;

Visto altresì, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», ed in particolare, l'art. 28 - Diritti aeroportuali - che modifica il predetto art. 21-*bis* della legge n. 31/2008, prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato»;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2009 – Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 269, di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009;

Vista la deliberazione CIPE n. 96/2009 del 6 novembre 2009, registrata alla Corte dei conti il 2 luglio 2010, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2010), che ha modificato il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» di cui alla delibera CIPE n. 38/2007;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed in particolare l'art. 5, comma 6, laddove sono state apportate modificazioni alle disposizioni introdotte dall'art. 21-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prorogando al 31 dicembre 2010 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato» e introducendo la limitazione della decadenza dell'aggiornamento dei diritti qualora non sia stata presentata, da parte delle società di gestione aeroportuale, completa istanza di stipula dei contratti di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010;

Visto altresì, il medesimo art. 5 laddove ha previsto al comma 7, la proroga al 31 dicembre 2010 dei termini (di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) di sospensione dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, prevedendo espressamente che, nell'ambito di applicazione dello stesso decreto-legge, è esclusa la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Visto il Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2010-2013 che ha fissato per l'anno 2010 il valore dell'inflazione programmata, pari all'1,5%;

Vista la nota n. 6359 della direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del 30 dicembre 2009, reiterata in data 24 marzo 2010, prot. 0001327, con la quale veniva richiesto all'ENAC di predisporre un'istruttoria che determini i livelli dei corrispettivi aeroportuali aggiornati all'inflazione programmata 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 226 del 16 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2010, concernente la rideterminazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Parma e Trapani;

Vista l'informativa dell'ENAC del 16 giugno 2010, prot. n. 63206/ENAC/DG in merito allo stato dell'istruttoria in corso, propedeutica alla revisione dei diritti aeroportuali in questione;

Vista l'istruttoria effettuata dall'ENAC e trasmessa con nota n. 0091008/ENAC/DG del 5 agosto 2010;

Vista altresì, la successiva nota n. 0100693/ENAC/DG datata 31 agosto 2010, con la quale l'Ente ha fatto pervenire alcuni aggiornamenti ad integrazione delle informazioni precedentemente inviate;

Considerato che, in ottemperanza all'art. 11-*decies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'istruttoria dell'ENAC ha previsto una riduzione del 10% del livello dei diritti negli aeroporti di Asiago, Crotone, Lucca Tassignano, Oristano, Padova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Venezia Lido e Vicenza per la perdurante inadempienza dei gestori in ordine all'obbligo di adottare un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile;

Ritenuto altresì, per le società di gestione degli aeroporti di Reggio Emilia e Vicenza, in ragione della mancata trasmissione dei dati necessari all'aggiornamento dei diritti aeroportuali, di confermare il calcolo già effettuato nel 2009. Per detti aeroporti, dunque, è stata applicata l'inflazione programmata 2010 ai diritti ad oggi vigenti di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 2009, già comprensivi della decurtazione del 10%;

Considerato altresì che, nell'aeroporto di Asiago, che ha avuto una riduzione del traffico commerciale, desumibile dalla contrazione dei ricavi e, nell'aeroporto di Oristano, scalo a basso traffico, l'applicazione dell'art. 11-*decies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori allo zero e che, pertanto, per tali aeroporti le tariffe sono state poste pari a zero;

Visti i decreti interministeriali (MIT-MEF) n. 812 e n. 813 entrambi datati 7 ottobre 2009, nonché n. 65 e n. 148 rispettivamente del 29 gennaio 2010 e del 23 marzo 2010, di approvazione dei contratti di programma stipulati tra l'ENAC e le società di gestione aeroportuale GESAC, SAT ed AdP relativamente agli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi e Bari;

Considerato che i per i suddetti aeroporti, la misura dei corrispettivi aeroportuali è stata definita nei relativi contratti di programma approvati con i su richiamati provvedimenti interministeriali;

Decreta:

Art. 1.

La misura dei diritti aeroportuali di cui ai decreti ministeriali 8 ottobre 2009 e 16 aprile 2010, è aggiornata ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, per tener conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2010 che, nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2010-2013, è prevista pari a 1,5%.

Art. 2.

La nuova misura dei diritti aeroportuali, determinati sulla base dell'art. 1, è riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei Concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 31 dicembre 2010, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma 6, lettera *b)* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Art. 3.

La misura dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi e Bari è stata fissata con i decreti interministeriali (MIT-MEF) n. 812 e n. 813 entrambi del 7 ottobre 2009, registrati alla Corte dei conti il 30 ottobre 2009, nonché n. 65 del 29 gennaio 2010, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 e n. 148 del 23 marzo 2010, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2010.

Art. 4.

Il presente decreto è sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2010,

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 377.

Allegato 1

Aeroporti	Diritti imbarco passeggeri		Diritti approdo e partenza				Diritti di sosta e ricovero
	UE	Extra UE	< 25 T intra UE	oltre 25 T intra UE	< 25 T extra UE	oltre 25 T extra UE	
Albenga	3,47	7,70	0,74	1,11	2,01	2,51	0,07
Alghero	3,61	7,49	0,79	1,20	1,96	2,44	0,07
Ancona	4,63	7,87	1,07	1,55	2,05	2,56	0,07
Asiago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Foggia	3,52	7,80	0,75	1,13	2,04	2,54	0,07
Taranto	3,75	8,33	0,80	1,20	2,17	2,71	0,08
Bergamo	4,99	7,59	1,44	1,90	1,98	2,48	0,07
Bologna	6,15	7,86	1,53	2,09	2,05	2,56	0,07
Bolzano	4,92	8,11	1,27	1,71	2,12	2,64	0,08
Brescia	4,11	7,91	0,82	2,30	2,07	2,58	0,07
Cagliari	3,42	7,38	0,77	1,12	1,93	2,41	0,07
Catania	4,18	7,50	0,94	1,33	1,96	2,45	0,07
Crotone	3,08	6,84	0,66	0,99	1,79	2,23	0,06
Cuneo	3,86	7,91	0,81	1,44	2,06	2,58	0,07
Firenze	6,62	8,01	1,67	2,31	2,09	2,61	0,08
Forlì	6,50	8,05	1,07	1,70	2,10	2,62	0,08
Genova	4,80	7,82	1,15	1,57	2,04	2,55	0,07
Grosseto	6,61	8,00	1,10	2,43	2,09	2,61	0,08
Lamezia	4,07	7,57	0,87	1,34	1,98	2,47	0,07
Lucca Tassignano	2,43	5,39	0,52	0,78	1,41	1,76	0,05
Milano LIN	5,56	7,79	1,38	1,91	2,04	2,54	0,07
Milano MXP	5,87	7,75	1,53	2,02	2,02	2,53	0,07
Olbia	4,00	7,70	0,89	1,27	2,01	2,51	0,07
Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Padova	3,20	7,09	0,68	1,02	1,85	2,31	0,07
Palermo	3,83	7,45	0,82	1,22	1,95	2,43	0,07
Parma	3,95	7,88	0,88	1,99	2,06	2,57	0,07
Perugia	4,23	8,04	0,82	2,62	2,10	2,62	0,08
Pescara	3,69	7,86	0,79	1,18	2,05	2,56	0,07
Reggio Calabria	3,04	6,75	0,68	0,98	1,76	2,20	0,06
Reggio Emilia	2,74	6,07	0,58	0,88	1,58	1,98	0,06
Rimini	7,93	8,17	1,68	2,66	2,13	2,66	0,08
Roma CIA	7,70	7,94	1,49	2,30	2,07	2,59	0,07
Roma FCO	5,26	7,71	1,17	1,79	2,01	2,51	0,07
Salerno	2,90	6,44	0,62	0,93	1,68	2,10	0,06
Siena	3,93	7,22	0,90	1,27	1,89	2,35	0,07
Torino	5,51	7,86	1,51	1,76	2,05	2,56	0,07
Trapani	3,32	7,36	0,71	1,06	1,92	2,40	0,07
Treviso	8,00	8,04	2,10	2,62	2,10	2,62	0,08
Trieste	4,44	7,79	1,11	1,52	2,03	2,54	0,07
Venezia Lido	2,70	6,00	0,58	0,86	1,57	1,95	0,06
Venezia Tessera	6,56	7,87	1,62	2,06	2,06	2,57	0,07
Verona	5,79	7,91	1,21	1,64	2,07	2,58	0,07
Vicenza	5,25	6,99	1,02	1,39	1,83	2,28	0,07

10A14847

DECRETO 17 novembre 2010.

Autorizzazione, alla «Navigation's S.r.l.», in Mazara del Vallo, ad operare in qualità di ditta autorizzata, ai sensi del decreto 19 aprile 2010, n. 392.

IL CAPO REPARTO
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 19 aprile 2010, n. 392, relativo ai requisiti per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per le ditte autorizzate ad effettuare detti interventi;

Vista l'istanza in data 14 settembre 2010 della «Navigation's S.r.l.», tesa ad ottenere l'autorizzazione ad operare quale ditta autorizzata ai sensi del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392;

Visto il risultato della verifica esperita nei giorni 12 e 13 ottobre 2010 presso la sede della «Navigation's S.r.l.», con sede in via Martiri delle Foibe n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la «Navigation's S.r.l.», con sede in via Martiri delle Foibe n. 5 - 91026 Mazara del Vallo (Trapani), ad effettuare la manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio di cui all'art. 2, lettera *f)* del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392.

Art. 2.

La «Navigation's S.r.l.» dovrà trasmettere, su supporto magnetico, a questo Comando generale, ogni tre mesi, l'elenco delle navi soggette a manutenzione, specificando il tipo di intervento tecnico eseguito.

Art. 3.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392, si riserva, in ogni tempo e a propria discrezione, di sottoporre, anche attraverso l'organismo affidato della nave, la «Navigation's S.r.l.» ad ispezioni occasionali.

Art. 4.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha facoltà di revocare il presente provvedimento nel caso in cui venissero riscontrate gravi non conformità nelle procedure, relative alle operazioni di revisione dei dispositivi di salvataggio, adottate dalla società, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4 del decreto dirigenziale 19 aprile 2010, n. 392.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2010

Il capo reparto: CARPINTERI

10A14455

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 novembre 2010.

Modificazioni al disciplinare di produzione della DOCG del vino «Vernaccia di San Gimignano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle

domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1993, con il quale è stata riconosciuta la DOCG dei vini «Vernaccia di San Gimignano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio della denominazione San Gimignano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare della DOCG dei vini «Vernaccia di San Gimignano»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana, in merito alla richiesta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare della DOCG dei vini «Vernaccia di San Gimignano»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Vernaccia di San Gimignano» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 24 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta sopra citati;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio della denominazione San Gimignano con la quale è richiesta la possibilità di far decorrere le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 8, dell'annesso disciplinare di produzione, a far data dal 1° maggio 2011, al fine di consentire alle ditte interessate di poter predisporre, in tempo utile, la necessaria documentazione inerente l'ottenimento delle autorizzazioni in deroga ad effettuare le operazioni di imbottigliamento fuori della zona delimitata dal sopra citato art. 5, comma 8;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Toscana in merito all'istanza sopra indicata;

Ritenuto pertanto necessario di doversi accogliere la suddetta istanza e procedere alla modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Vernaccia di San Gimignano», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a DOCG «Vernaccia di San Gimignano», riconosciuta con decreto ministeriale del 9 luglio 1993, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

2. La DOCG «Vernaccia di San Gimignano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010- 2011.

3. In deroga al disposto di cui al comma 2, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8 dell'annesso disciplinare di produzione entrano in vigore a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 2.

1. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della DOCG «Vernaccia di San Gimignano» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e successive modifiche, richiamati in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOCG «Vernaccia di San Gimignano», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a DOCG “Vernaccia Di San Gimignano”.

Articolo 1 – (Denominazione)

[1] La denominazione di origine controllata e garantita “Vernaccia di San Gimignano” è riservata al vino bianco, prodotto anche nella tipologia “riserva”, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 – (Vitigni ammessi)

[1] Il vino “Vernaccia di San Gimignano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Vernaccia di San Gimignano.

[2] Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. Non è consentito l’impiego dei seguenti vitigni: Traminer, Moscato bianco, Muller Thurgau, Malvasia di Candia, Malvasia Istriana, Incrocio Bruni 54.
I vitigni Sauvignon e Riesling possono concorrere, in ogni caso, nella misura massima, da soli o congiuntamente, del 10%.

Articolo 3 – (Zona di produzione uve)
[1] Le uve destinate alla produzione del vino “Vernaccia di San Gimignano” devono essere ottenute da vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano in provincia di Siena.

Articolo 4 – (Viticoltura)

[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOCG “Vernaccia di San Gimignano” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

[2] Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. ed i cui terreni di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose e/o di medio impasto.

[3] E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

[4] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell’uva e del vino. E’ vietata la forma di allevamento a “tendone”.
[5] Il numero di ceppi effettivi per ettaro di superficie utile produttiva, non deve essere inferiore a quattromila per i nuovi impianti o reimpianti.

[6] L’entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3° anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima prevista.

[7] La produzione massima di uva ammessa per ettaro in colture specializzata è di 9 ton. In ogni caso la la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 3,0 kg per ceppo

effettivo. Per gli impianti esistenti e realizzati tra il 9 luglio 1993 e l'entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 4,0 kg per ceppo effettivo. Per gli impianti esistenti e realizzati prima del 9 luglio 1993, la produzione massima di uva non deve essere in media superiore a 5,0 kg per ceppo effettivo.

[8] A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verrà declassata.

[9] La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.

[10] Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Vernaccia di San Gimignano" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5%, ed alla tipologia "riserva" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,0%.

[11] Ai fini della vinificazione la citata tipologia "riserva", le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Articolo 5 – (Vinificazione)

[1] Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano.

[2] E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle aziende che avevano ottenuto specifica Autorizzazione da parte del ministero competente, in base alle condizioni stabilite nel disciplinare di produzione approvato con D.M. del 09/07/1993.

[3] La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% e, qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza, fino ad un massimo del 5%, non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Se la resa totale risultasse superiore al 75%, l'intero prodotto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

[4] E' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego di mosti concentrati rettificati.

[5] E' consentito l'impiego in vinificazione e nelle successive fasi di conservazione, di recipienti in legno.
[6] Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" nella tipologia "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno 11 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Prima dell'immissione al consumo, il vino deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di tre mesi in bottiglia.
[7] Le operazioni di invecchiamento e di affinamento devono essere effettuate nell'area di produzione delle uve o nelle strutture autorizzate in cui è consentita la vinificazione come previsto al comma 2 del presente articolo.
[8] L'imbottigliamento è consentito unicamente nell'area di vinificazione delle uve così come delimitata ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 6 – (Caratteristiche dei vini al consumo)

[1] Il vino "Vernaccia di san Gimignano", all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colore: giallo paglierino con rilessi dorati che sono più accentuati con l'invecchiamento.
Odore: delicato, fine con iniziali note fruttate; possono poi, con l'affinamento e l'invecchiamento, evolvere note minerali;

Sapore: asciutto, armonico, sapido, a volte con caratteristico retrogusto di mandorla.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; per la tipologia riserva 12,5%.
Zuccheri residui: massimo 4 g/l.
Acidità totale: minima 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

[2] E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7 – (Etichettatura)

[1] Nella designazione e presentazione del vino D.O.C.G. "Vernaccia di San Gimignano" la specificazione della tipologia "riserva" deve figurare al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata e garantita" ed essere scritta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Vernaccia di San Gimignano", della stessa evidenza e riportata sulla medesima base colorimetrica.

[2] E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
[3] E' consentito l'uso della menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia di produzione delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.
[4] Nella designazione del vino D.O.C.G. "Vernaccia di San Gimignano" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8 - (Recipienti)

[1] Le bottiglie in cui viene confezionato il vino " Vernaccia di San Gimignano", in vista della vendita, devono essere di vetro, di forma bordolese e, di capacità uguali a : 0,187 - 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 – 3,000 litri.

[2] I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge.

10A14714

DECRETO 26 novembre 2010.

Quota di cattura del tonno rosso attribuita per la campagna di pesca nell'anno 2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del 6 aprile 2009 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007;

Considerato che ai sensi del suddetto regolamento, ciascuno Stato membro deve adottare le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Visto, in particolare che ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento (CE) n. 302/2009, ciascuno Stato membro deve redigere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che specifichi, almeno, per le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri e i contingenti individuali loro assegnati, nonché il metodo utilizzato per l'assegnazione dei contingenti e la misura intesa ad assicurare il rispetto dei contingenti individuali;

Considerato che le raccomandazioni della commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT) sono immediatamente vincolanti per le parti contraenti e che pertanto il piano di pesca annuale deve essere conforme anche ai limiti quantitativi indicati nelle predette raccomandazioni;

Vista, in particolare, la raccomandazione n. 09-06 della commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT) che modifica la raccomandazione n. 08-05 inerente l'istituzione di piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso;

Considerato che in virtù della citata normativa comunitaria e dei limiti imposti dalle raccomandazioni dell'ICCAT l'attività di pesca del tonno rosso deve essere soggetta a limitazioni in merito al numero delle imbarcazioni attive in ciascuna campagna di pesca ed al quantitativo di pescato consentito;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 2009 recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra i sistemi di pesca e criteri di attribuzione e ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2009;

Considerato che per la campagna di pesca 2010 è stato disposto, con decreto ministeriale 15 aprile 2010, l'arresto temporaneo obbligatorio della pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione»;

Ritenuto di assegnare, per la campagna di pesca 2011, alla pesca del tonno rosso con il sistema circuizione la medesima percentuale della quota nazionale attribuita nel 2009, pari all'84,825% del contingente spettante all'Italia;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2009 recante arresto definitivo delle imbarcazioni autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso, con il quale è stata ridotta la flotta autorizzata alla pesca del tonno rosso;

Considerato che l'obiettivo prioritario della politica comune della pesca è garantire lo sfruttamento della risorsa in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale, anche al fine di contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Ritenuto che in presenza di una esigenza di circoscrivere il numero delle imbarcazioni attive nella campagna di pesca 2011 con il sistema «circuizione» sia opportuno consentire la pesca alle imbarcazioni che dispongono di una quota più elevata, onde permettere un'adeguata economicità e redditività della attività;

Sentito il parere favorevole della commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 18 novembre 2010.

Decreta:

Articolo Unico

1. La quota di cattura del tonno rosso attribuita, per la campagna di pesca 2011, al sistema circuizione è pari all'84,825% del contingente spettante all'Italia, in base alla normativa comunitaria, alla data di inizio della campagna di pesca 2011;

2. Gli armatori delle imbarcazioni di cui all'allegato A del decreto ministeriale 1° giugno 2009, elencate nell'allegato A del presente decreto, sono tenuti a comunicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la situazione aggiornata in ordine alla quota individuale di cattura di tonno rosso segnalando tutti gli eventuali trasferimenti di quota avvenuti dopo la adozione del decreto ministeriale sopraindicato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve pervenire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - entro venti giorni dalla data di ricezione del presente decreto da parte degli armatori di cui al comma 2.

4. Il Ministero, nel redigere il piano di pesca annuale 2011 di cui all'art.4 del citato regolamento (CE) n. 302/2009, dispone una riduzione lineare delle quote individuali in percentuale pari all'eventuale riduzione di contingente nazionale disposta dall'Unione europea sulla base della raccomandazione della commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT).

5. Sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi del comma 3 e delle eventuali riduzioni disposte ai sensi del comma 4, il Ministero provvede ad assegnare, per la campagna di pesca 2011, i permessi annuali di pesca e le quote individuali di cattura per le imbarcazioni con il sistema «circuizione», seguendo un ordine decrescente in relazione alla entità della quota disponibile per ciascuna imbarcazione, entro il limite del massimale di cattura nazionale assegnato alla pesca con il sistema «circuizione». Il Ministero si riserva la facoltà di limitare il numero di permessi rilasciati e le quote individuali assegnate anche ad un livello che non esaurisca il predetto massimale, qualora ciò si renda necessario per assicurare il rispetto della normativa comunitaria e delle raccomandazioni della commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT).

6. Entro il 31 gennaio 2011 il Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura adotta il piano di pesca annuale per la campagna 2011, recante anche i permessi di cui al comma 5 in ottemperanza alle disposizioni della normativa comunitaria ed alle raccomandazioni adottate dalla commissione internazionale per la protezione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT). Il piano è comunicato agli armatori di cui al comma 2 entro il 1° marzo 2010.

7. Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il decreto è altresì inviato agli armatori di cui al comma 2 per gli adempimenti previsti dal comma 3.

Roma, 26 novembre 2010

Il Ministro: GALAN

10A14851

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 settembre 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Funivie Val Di Lei.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 maggio 1996, poi integrato in data 5 luglio 1996, con il quale la S.p.A. Cariboni Paride è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Cumin;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 aprile 1997 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla S.p.A. Funivie Val di Lei con sede legale in Madesimo (Sondrio) codice fiscale 00070130141, iscrizione REA SO-19710 con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori nella procedura della S.p.A. Funivie Val di Lei i signori dott. Nicodemo Di Laura, avv. Francesco Pensato, dott. Guido Tronconi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale della S.p.A. Funivie Val di Lei in amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg. ri dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Richiamato il proprio provvedimento in data 26 novembre 2009 col quale è stato autorizzato ai sensi degli articoli 212 e 213 il deposito del piano di riparto finale con gli allegati bilancio finale e Conto della gestione della società S.p.A. Funivie Val Di Lei;

Vista l'istanza pervenuta in data 17 giugno 2010, con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver completato l'esecuzione del riparto finale in favore dei creditori

e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura e poter procedere conseguentemente alla presentazione della dichiarazione finale dei redditi della S.p.A. Funivie Val Di Lei per la quale è previsto il ritorno in bonis;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Funivie Val Di Lei, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A Funivie Val Di Lei, con sede legale in Madesimo (Sondrio) codice fiscale 00070130141, iscrizione REA SO-19710.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Funivie Val Di Lei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale per la politica industriale
BIANCHI

Il direttore generale: GRILLI

10A14857

DECRETO 29 settembre 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Meccanica Nuvolera.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 10 aprile 1992, con il quale la SpA Officine Meccaniche Rino Berardi è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof Maso Galbarini;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 10 aprile 1992 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla SpA Meccanica Nuvolera con sede in Nuvolera (Brescia), Strada Statale 45 Bis Km.53, codice fiscale 00815000179, iscrizione REA BS-195266 con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10/03/2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori nella procedura della SpA Meccanica Nuvolera i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Dario Brambilla, dott. Michele Scandroglio;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006, è stato nominato il nuovo collegio commissariale della SpA Meccanica Nuvolera in amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio;

Richiamato il proprio provvedimento in data 11 giugno 2009 col quale ai sensi degli artt. 212 e 213 è stato autorizzato il deposito del piano di riparto finale con gli allegati bilancio finale e Conto della gestione della società SpA Meccanica Nuvolera, predisposti dai commissari liquidatori;

Vista l'istanza in data 12 aprile 2010 con la quale i commissari liquidatori hanno riferito di aver completato l'esecuzione del piano di riparto finale in favore dei creditori della società, di aver provveduto ad effettuare il deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili, rispettivamente la soc. Elettronica Francesconi e Terenghi (Brescia) e la G.N.C. Snc (Brescia), su un conto vincolato aperto presso l'agenzia n. 150 della Banca Popolare di Milano con sede in Brescia ed hanno chiesto di essere autorizzati ad assegnare il residuo attivo della SpA Meccanica Nuvolera al socio unico, la SpA Officine Meccaniche Rino Berardi in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 2495 c.c. il quale prevede al comma 2 che «Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società».

Vista la nota in data 14 giugno 2010 con la quale i commissari comunicano di aver provveduto ad assegnare il residuo attivo della SpA Meccanica Nuvolera pari ad € 1.048.637,16 al socio unico, la SpA. Officine Meccaniche Rino Berardi in amministrazione straordinaria, ed insistono per la chiusura della procedura già chiesta con istanza del 12 aprile 2010;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA Meccanica Nuvolera a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA Meccanica Nuvolera con sede in Nuvolera (Brescia), strada statale 45 bis km.53, codice fiscale 00815000179, iscrizione REA BS-195266.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA Meccanica Nuvolera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale per la politica industriale
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

10A14858

DECRETO 29 ottobre 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pan Electric Mediterranea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 maggio 1981 con il quale la Pan Electric Mediterranea S.p.A., con sede legale in Cameri (NO) - Corso Sempione, 39, codice fiscale 00157710906 - Partita IVA 01606800033, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Mario Boidi, al quale è subentrato il 10 marzo 2003, il dott. Pier Vittorio Vietti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale è stato nominato il nuovo collegio commissariale della società Pan Electric Mediterranea S.p.A., nelle persone dei sig.ri prof. Stefano Bozzi, dott. Fermo Andrea Martinelli, dott. Pier Vittorio Vietti, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 13 settembre 2010, con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale ai creditori e che si è provveduto al deposito presso il Tribunale di Novara dei libretti nominativi per i creditori risultati irreperibili così come previsto dall'art. 117 regio decreto n. 267/1942 e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Pan Electric Mediterranea S.p.A.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Pan Electric Mediterranea S.p.A., a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Pan Electric Mediterranea S.p.A. con sede legale in Cameri (NO) - Corso Sempione, 39, codice fiscale 00157710906 - Partita IVA 01606800033.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Pan Electric Mediterranea S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Novara territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 29 ottobre 2010

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

10A14854

DECRETO 29 ottobre 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Olmat.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1993 con il quale la S.a.s. Pianelli & Traversa è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Mario Boidi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° agosto 1983 con il quale la Srl Olmat - *Officina Meccanica, quale collegata alla S.a.s. Pianelli & Traversa, con sede legale in Torino - via Po n. 14, codice fiscale 00502090012 - Partita IVA 00502090012, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Mario Boidi, al quale è subentrato il 10 marzo 2003, il dott. Pier Vittorio Vietti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale è stato nominato il nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Pianelli & Traversa ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei sig.ri prof. Stefano Bozzi, dott. Fermo Andrea Martinelli, dott. Pier Vittorio Vietti, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 26 maggio 2010, con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale ai creditori e che si è provveduto al deposito presso il Tribunale di Torino dei libretti nominativi per i creditori risultati irreperibili così come previsto dall'art. 117 regio decreto n. 267/1942 e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Srl Olmat - *Officina Meccanica;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Olmat - *Officina Meccanica, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato,

Decreto:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Olmat - *Officina Meccanica con sede legale in Torino - via Po n. 14, codice fiscale 00502090012 - Partita IVA 00502090012.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Olmat - *Officina Meccanica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Torino territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 29 ottobre 2010

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

10A14855

DECRETO 29 ottobre 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gutter.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LE COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 giugno 1993 con il quale la S.a.s. Pianelli & Traversa è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Mario Boidi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° agosto 1983 con il quale la S.p.A. Gutter Paranchi elettrici apparecchi di sollevamento industriali, quale collegata alla S.a.s. Pianelli & Traversa, con sede legale in Torino via Po n.14, codice fiscale 00809260151 partita I.V.A. 07092530018, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Mario Boidi, al quale è subentrato il 10 marzo 2003 il dott. Pier Vittorio Vietti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale è stato nominato il nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Pianelli & Traversa ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri prof. Stefano Bozzi, dott. Fermo Andrea Martinelli, dott. Pier Vittorio Vietti, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 26 maggio 2010, con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale ai creditori e si è provveduto al deposito presso il Tribunale di Torino dei libretti nominativi per i creditori risultati irreperibili così come previsto dall'art. 117 regio decreto n. 267/42 e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla sopra citata società;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Gutter Paranchi elettrici apparecchi di sollevamento industriali, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Gutter Paranchi elettrici apparecchi di sollevamento industriali, quale collegata alla S.a.s. Pianelli & Traversa, con sede legale in Torino via Po n. 14, codice fiscale 00809260151 partita I.V.A. 07092530018.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Gutter Paranchi elettrici apparecchi di sollevamento industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Torino territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 29 ottobre 2010

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

Il direttore generale del tesoro
GRILLI

10A14856

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 novembre 2010.

Riclassificazione del medicinale JURNISTA (idromorfone) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1908/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Janssen Cilag S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Jurnista»;

Vista la domanda con la quale la ditta Janssen Cilag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 14, 28 compresse in blister da 64 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 28 settembre 2010;

Vista la deliberazione n. 27 del 21 ottobre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale JURNISTA (idromorfone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

64 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 037396393/M (in base 10) 13P7X9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 103,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 171,44.

64 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister PVC/ACLAR - A.I.C. n. 037396417/M (in base 10) 13P7Y1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 207,76.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 342,88.

Sconto obbligatorio su prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Jurnista» (idromorfone) è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 novembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A14491

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lodotra»

Estratto determinazione n. 1906/2010 del 24 novembre 2010

Medicinale: LODOTRA.

Titolare A.I.C.: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., via G. Serbelloni n. 4 - 20122 Milano (Italia).

Confezioni:

1 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038986016/M (in base 10), 155S90 (in base 32);

1 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038986028/M (in base 10), 155S9D (in base 32);

1 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 038986030/M (in base 10), 155S9G (in base 32);

1 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in flacone HDPE (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 038986042/M (in base 10), 155S9U (in base 32);

1 mg compresse a rilascio modificato 500 compresse in flacone HDPE (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 038986055/M (in base 10), 155SB7 (in base 32);

2 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038986067/M (in base 10), 155SBM (in base 32);

2 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038986079/M (in base 10), 155SBZ (in base 32);

2 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 038986081/M (in base 10), 155SC1 (in base 32);

2 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in flacone HDPE (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 038986093/M (in base 10), 155SCF (in base 32);

2 mg compresse a rilascio modificato 500 compresse in flacone HDPE (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 038986105/M (in base 10), 155SCT (in base 32);

5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038986117/M (in base 10), 155SD5 (in base 32);

5 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038986129/M (in base 10), 155SDK (in base 32);

5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 038986131/M (in base 10), 155SDM (in base 32);

5 mg compresse a rilascio modificato 100 compresse in flacone HDPE (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 038986143/M (in base 10), 155SDZ (in base 32);

5 mg compresse a rilascio modificato 500 compresse in flacone HDPE (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 038986156/M (in base 10), 155SFD (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato.

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo:

«Lodotra» 1 mg: ogni compressa a rilascio modificato contiene 1 mg di prednisone;

«Lodotra» 2 mg: ogni compressa a rilascio modificato contiene 2 mg di prednisone;

«Lodotra» 5 mg: ogni compressa a rilascio modificato contiene 5 mg di prednisone;

eccipienti:

nucleo della compressa: silice colloidale anidra, croscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, magnesio stearato, povidone K 29/32, ossido di ferro rosso E172;

silice colloidale anidra, calcio idrogeno fosfato diidrato, glicerolo dibeenato, magnesio stearato, povidone K 29/32, ossido di ferro giallo E172.

Rilascio dei lotti: Horizon Pharma GmbH, Joseph-Meyer-Str. 13-15, 68167 Mannheim Germania.

Produzione:

SkyePharma Productions SAS, Z.A. de Chesnes Ouest, rue de Montmurier, BP 45, 38291 St-Quentin-Fallavier cedex, Francia;

Bayer Schering Pharma AG - Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Levekusen Germania;

sito di produzione: Bayer Schering Pharma AG - Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen, Germania.

Controllo lotti: Phast GmbH, Kardinal-Wendel-Strasse 16, 66424 Homburg/Saar, Germania.

Confezionamento primario e secondario:

Catalent Germany Schorndorf GmbH - Steinbeisstraβe 1 und 2 - 73614 Schorndorf, Germania;

Temmler Werke GmbH - Weihenstephaner Straβe 28 - 81673 Muenchen, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Lodotra» è indicato per il trattamento negli adulti dell'artrite reumatoide attiva di grado moderato o grave, in particolare se accompagnata da rigidità mattutina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

1 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038986016/M (in base 10), 155S90 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,87; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,84;

2 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038986067/M (in base 10), 155SBM (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,87; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,84;

5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 038986117/M (in base 10), 155SD5 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,87; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,84;

1 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 038986030/M (in base 10), 155S9G (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,87; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,84;

2 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 038986081/M (in base 10), 155SC1 (in base 32); classe di rimborsabilità:«A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,87; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,84;

5 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE (confezione ospedaliera) - A.I.C. n. 038986131/M (in base 10), 155SDM (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,87; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,84.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lodotra» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14489

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Targin»

Estratto determinazione n. 1907/2010 del 24 novembre 2010

Medicinale: TARGIN.

Titolare A.I.C.: Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., via G. Serbelloni n. 4 - 20122 Milano (Italia).

Confezioni:

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586019/M (in base 10), 15S273 (in base 32);

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586021/M (in base 10), 15S275 (in base 32);

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586033/M (in base 10), 15S27K (in base 32);

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586045/M (in base 10), 15S27X (in base 32);

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586058/M (in base 10), 15S28B (in base 32);

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586060/M (in base 10), 15S28D (in base 32);

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586072/M (in base 10), 15S28S (in base 32);

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586084/M (in base 10), 15S294 (in base 32);

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586096/M (in base 10), 15S29J (in base 32);

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586108/M (in base 10), 15S29W (in base 32);

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10X10) compresse in blister PVC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 0395860110/M (in base 10), 15S29Y (in base 32);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586122/M (in base 10), 15S2BB (in base 32);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586134/M (in base 10), 15S2BQ (in base 32);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586146/M (in base 10), 15S2C2 (in base 32);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586159/M (in base 10), 15S2CH (in base 32);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586161/M (in base 10), 15S2CK (in base 32);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586173/M (in base 10), 15S2CX (in base 32);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586185/M (in base 10), 15S2D9 (in base 32);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586197/M (in base 10), 15S2DP (in base 32);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586209/M (in base 10), 15S2F1 (in base 32);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586211/M (in base 10), 15S2F3 (in base 32);

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10×10) compresse in blister PVC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 039586223/M (in base 10), 15S2FH (in base 32);

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586235/M (in base 10), 15S2FV (in base 32);

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586247/M (in base 10), 15S2G7 (in base 32);

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586250/M (in base 10), 15S2GB (in base 32);

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586262/M (in base 10), 15S2GQ (in base 32);

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586274/M (in base 10), 15S2H2 (in base 32);

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586286/M (in base 10), 15S2HG (in base 32);

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586298/M (in base 10), 15S2HU (in base 32);

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586300/M (in base 10), 15SHWV (in base 32);

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586312/M (in base 10), 15S2J8 (in base 32);

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586324/M (in base 10), 15S2JN (in base 32);

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10×10) compresse in blister PVC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 039586336/M (in base 10), 15S2K0 (in base 32);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586348/M (in base 10), 15S2KD (in base 32);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586351/M (in base 10), 15S2KH (in base 32);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586363/M (in base 10), 15S2KV (in base 32);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586375/M (in base 10), 15S2L7 (in base 32);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586387/M (in base 10), 15S2LM (in base 32);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586399/M (in base 10), 15S2LZ (in base 32);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586401/M (in base 10), 15S2M1 (in base 32);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586413/M (in base 10), 15S2MF (in base 32);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586425/M (in base 10), 15S2MT (in base 32);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586437/M (in base 10), 15S2N5 (in base 32);

40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato 100 (10×10) compresse in blister PVC/AL confezione ospedaliera - A.I.C. n. 039586449/M (in base 10), 15S2NK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo:

«Targin» 5 mg/2,5 mg: 5 mg di ossicodone cloridrato equivalente a 4,5 mg di ossicodone e 2,73 mg di naloxone cloridrato diidrato equivalente a 2,5 mg di naloxone cloridrato e 2,25 mg di naloxone;

«Targin» 10 mg/5 mg: 10 mg di ossicodone cloridrato equivalente a 9,0 mg di ossicodone e 5,45 mg di naloxone cloridrato diidrato equivalente a 5,0 mg di naloxone cloridrato e 4,5 mg di naloxone;

«Targin» 20 mg/10 mg: 20 mg di ossicodone cloridrato equivalente a 18,0 mg di ossicodone e 10,9 mg di naloxone cloridrato diidrato equivalente a 10,0 mg di naloxone cloridrato e 9,0 mg di naloxone;

«Targin» 40 mg/20 mg: 40 mg di ossicodone cloridrato equivalente a 36,0 mg di ossicodone e 21,8 mg di naloxone cloridrato diidrato equivalente a 20,0 mg di naloxone cloridrato e 18,0 mg di naloxone;

eccipienti:

nucleo della compressa: metilcellulosa, alcol stearilico, lattosio monoidrato, talco, magnesio stearato;

«Targin» 5 mg/2,5 mg: idrossipropilcellulosa;

«Targin» 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/20 mg: povidone K30;

rivestimento della compressa: polivinilalcol, titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco («Targin» 5 mg/2,5 *mg)*, blu brillante FCF lacca di alluminio (E133);

«Targin» 20/10 mg: ferro ossido rosso (E172);

«Targin» 40 mg/20 mg: ferro ossido giallo (E172).

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti:

Mundipharma GmbH Mundipharma Str. 2, 65549 Limburg - Germania;

Bard Pharmaceutics Ltd., 191 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB40GW - Regno Unito.

Controlli microbiologici:

SGS Institut Fresenius GmbH, Im Maisel 14, 65220 Taunusstein - Germania;

Eclipse Scientific Group, Medcalfe Way, Bridge Street, Chatteris, Cambridgeshire, PE16 6QZ - Regno Unito.

Produzione principio attivo (ossicodone cloridrato): Macfarlan Smith a Johnson Matthey PLC Business,Wheatfield Road, Edinburgh, EH11 2 QA - Regno Unito.

Produzione principio attivo (naloxone cloridrato diidrato): Sanofi Chimie Route D'Avignon, 30390 Aramon - Francia.

Indicazioni terapeutiche: dolore severo che può essere adeguatamente gestito solo con oppioidi analgesici. L'antagonista oppioide naloxone è aggiunto per contrastare la stipsi dell'oppioide, bloccando l'azione dell'ossicodone a livello dei recettori oppioidi del tratto gastrointestinale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586045/M (in base 10), 15S27X (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,76; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,41;

10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586159/M (in base 10), 15S2CH (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,89; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,88;

20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586262/M (in base 10), 15S2GQ (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 29,40; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 48,52.

Validità del contratto: 12 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Targin» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14490

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari, dei componenti del Comitato di sorveglianza e del Presidente del Comitato della Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a., in Rimini, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 settembre 2010, ha nominato i sigg. dott. Piernicola Carollo e rag. Riccardo Sora Commissari straordinari e i sigg. prof. Marco d'Alberti, prof. Giovanni Ossola e prof. avv. Matteo Rescigno componenti del Comitato di sorveglianza della Banca CARIM - Cassa di risparmio di Rimini Spa, con sede in Rimini, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 settembre 2010.

Nella riunione del 4 ottobre 2010, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. Giovanni Ossola è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

10A14850

Nomina dei commissari straordinari, dei componenti del Comitato di sorveglianza e del Presidente del Comitato della Banca di Credito Cooperativo di Offanengo - società cooperativa, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 1° ottobre 2010, ha nominato il dott. Sergio Mauriello Commissario straordinario e i sigg. dott. Livio Da Rugna, avv. Umberto Ambrosoli e dott. Gian Pietro Castaldi componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Offanengo - Società Cooperativa, con sede in Offanengo (CR), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2010.

Nella riunione del 5 ottobre 2010, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Gian Pietro Castaldi è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

10A14853

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a., in Rimini.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 29 settembre 2010, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca CARIM - Cassa di risparmio di Rimini Spa, con sede in Rimini, e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

10A14849

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Offanengo - società cooperativa, in Offanengo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 30 settembre 2010, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo di Offanengo - Società Cooperativa, con sede in Offanengo (CR), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

10A14852

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neopridimet»

Provvedimento n. 222 del 3 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario NEOPRIDIMET soluzione orale.

Confezione:

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102364015;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102364027;

tanica da 10 litri - A.I.C. n. 102364039.

Titolare A.I.C.: FATRO S.p.A - Via Emilia, 285 - 400640 Ozzano dell'Emilia (Bologna) - C.F. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo IB - modifica B.II.f.1b2: estensione della durata di conservazione del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura. Variazione tipo IB - modifica B.II.f.1.b3: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo diluizione o ricostituzione.

Si autorizza per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto le seguenti modifiche:

estensione del periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

estensione del periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento immediata: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14448

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vet-Ketofen»

Provvedimento n. 220 del 3 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario VET-KETOFEN.

Confezione: flacone da 20 ml% (soluzione iniettabile) - A.I.C. n. 101336016.

Titolare A.I.C.: MERIAL Italia S.p.A - Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano - C.F. 00221300288.

Oggetto: Variazione tipo IB n.42 a2 modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura da: «Consumare immediatamente dopo l'apertura non conservare» a: «Periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni».

È autorizzata la variazione tipo IB n.42 a2 per la specialità medicinale per uso veterinario concernente la modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14449

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin polvere solubile».

Provvedimento n. 232 dell'8 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOSPECTIN POLVERE SOLUBILE.

Confezioni:

da 150 g - A.I.C. n. 100237015;

da 1500 g - A.I.C. n. 100237027;

da 4,5 kg - A.I.C. n. 100237080.

Titolare A.I.C.: PFIZER Italia S.r.l. con sede in via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Cod. fisc. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA, A7: Soppressione di tre siti di fabbricazione del prodotto finito.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la soppressione dei seguenti siti di fabbricazione:

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, United Kingdom;

Pfizer Limited, Corby, United Kingdom;

Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgium.

La produzione del medicinale veterinario in oggetto sarà effettuata unicamente presso il seguente sito: Pfizer Suzhou Animal Health Products Company Ltd, Suzhou 215011, Cina.

Il controllo di qualità dei lotti sarà effettuato unicamente presso il seguente sito: Pfizer Animal Health S.A., Louvain-la-Neuve, Belgio.

Il rilascio dei lotti sarà effettuato unicamente presso il seguente sito: Pfizer Service Company bvba, Zaventem, Belgio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14450

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cestem»

Decreto n. 113 del 5 novembre 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0359/002/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario CESTEM compresse aromatizzate per cani di grossa taglia.

Titolare A.I.C.: CEVA VETEM S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - Via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società CEVA Santè Animale nello stabilimento sito in Z.I. Très le Bois - 22600 Loudéac (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104255017;

scatola contenente 1 blister da 8 compresse - A.I.C. n. 104255031;

scatola contenente 24 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104255056.

Principi attivi:

Febantel 525 mg;

Pyrantel (come embonato) 175 mg;

Praziquantel 175 mg.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani (di peso superiore a 17,5 kg).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento di infestazioni miste causate da cestodi e nematodi adulti delle specie seguenti:

Nematodi:

Ascaridi: *Toxocara canis, Toxascaris leonina* (forme adulte ed immature).

Ancilostomi: *Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum* (adulti).

Trichiuridi: *Trichuris vulpis* (adulti).

Cestodi:

Vermi piatti: *Echinococcus* spp., *Taenia* spp., *Dipylidium caninum* (forme adulte ed immature).

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità del medicinale veterinario dopo prima apertura del blister: 7 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A14451

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tolfedine»

Decreto n. 115 del 5 novembre 2010

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della ditta Azienda Terapeutica Italiana - A.T.I Srl con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà, 1 - codice fiscale 00416510287 - TOLFEDINE nelle confezioni:

flacone da 10 ml soluzione iniettabile per cani e gatti - A.I.C. n. 100076013;

astuccio da 20 compresse da 6 mg per cani e gatti di piccola taglia - A.I.C. n. 100076025;

astuccio da 16 compresse da 60 mg per cani - A.I.C. n. 100076037,

è ora trasferita alla ditta Vetoquinol S.A., con sede in Magny-Vernois, B.P. 189, 70204 Lure Cedex - Francia.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato - officina Vetoquinol S.A., con sede in Magny-Vernois, B.P. 189, 70204 Lure Cedex - Francia.

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14452

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Toltranil 50 mg/ml» sospensione orale per suini.

Estratto decreto n. 112 del 3 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario TOLTRANIL 50 mg/ml sospensione orale per suini.

Titolare A.I.C.: società Krka, d.d., Novo mesto, con sede in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Procedura decentrata: n. IE/V/0234/001/DC.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104213018.

Composizione: un ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: toltrazuril 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (suinetti di 3-5 giorni di età).

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione dei segni clinici della coccidiosi nei suinetti neonati (3-5 giorni di età) d'allevamento con un'anamnesi accertata di coccidiosi causati da Isospora suis.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa: carne e visceri: 77 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A14456

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche allo statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI.

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 2010, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stato approvato lo statuto dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI, nel testo di cui all'allegato «B» al verbale in data 13 maggio 2010, rogato dal dott. Paride Marini Elisei, notaio in Roma (rep. n. 22293; racc. n. 6082).

10A14453

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-289) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.